



**DOTTORI COMMERCIALISTI &  
AVVOCATI**

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**AREA COMMERCIALISTI**

GIUSEPPE ANSELMI  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

MATTEO DALL'ANESE  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
AREA FISCALE

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI  
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU  
RAG. AREA CONTABILE

MARTA BUSO  
RAG. AREA CONTABILE

**AREA LEGALE**

FRIDA DEL DIN  
AVVOCATO

MONICA CAMMALLERI  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

BARBARA PEGHIN  
AVVOCATO  
(SEDE DI BASSANO)

CARLO COVINI  
AVVOCATO  
(SEDE DI BASSANO)

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

**AREA MARKETING**

CHIARA GALASSO  
DOTT. AREA MARKETING E  
COMUNICAZIONE

**AREA AMMINISTRATIVA**

GIORGIA LEVORATO  
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

NICOLETTA BAVARESCO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

**OF COUNSEL:**

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

Montebelluna, 6 aprile 2018

**ACQUISTI DI CARBURANTE: NOVITA' SULLE MODALITA' DI PAGAMENTO**

Gentili Clienti,

pensiamo di fare cosa gradita informare sulle ultime novità, in tema di acquisto di carburanti, contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 Aprile u.s.

Come noto, la Finanziaria 2018 ha introdotto, a decorrere dall'1.7.2018, alcune disposizioni in materia di acquisti di carburante per autotrazione, ed in particolare:

- la **soppressione dell'utilizzo della scheda carburante** per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione;
- la previsione che "gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione **da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica**".

Ne consegue che **imprese/lavoratori autonomi** che effettuano **acquisti di carburante** non potranno più compilare la **scheda carburante**, ma riceveranno dal distributore di carburante una **fattura elettronica**.

Contestualmente il Legislatore ha previsto che, ai fini della **detrazione dell'IVA/deduzione del costo**, gli acquisti di carburante devono essere **effettuati tramite strumenti "tracciabili"** (di fatto non è più possibile effettuare i pagamenti in contante).

**DETRAZIONE IVA**

Come disposto dalla Finanziaria 2018 l'imposta relativa all'acquisto/importazione di veicoli stradale a motore, diversi dai motocicli con motore superiore a 350 cm<sup>3</sup>, e dei relativi componenti, è detraibile:

- nella **misura del 40%** se i veicoli in esame non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa;
- **integralmente** se i veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ovvero se utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

**a partire dall'1.7.2018** il diritto alla detrazione dell'IVA a credito è subordinato al fatto che l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante:

- **carte di credito, carte di debito/prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, comma 6, DPR n. 605/73;
- **altro mezzo ritenuto idoneo** individuato espressamente dall'Agenzia delle Entrate.



### DEDUZIONE COSTO

Con la Finanziaria 2018 è previsto che **le spese per carburante per autotrazione sono deducibili** (integralmente/parzialmente), **se effettuate esclusivamente mediante carta di credito, carte di debito/prepagate**, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui al citato art. 7, comma 6. Anche tale disposizione trova applicazione **a partire dall'1.7.2018**.

Con il Provvedimento 4.4.2018 l'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta individuando i seguenti **"altri" mezzi di pagamento** ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA:

- **assegni, bancari/postali, circolari e non**, nonché **vaglia cambiari/postali**;
- **mezzi di pagamento elettronici** tra cui, ad esempio:
  - **addebito diretto**;
  - **bonifico bancario/postale**;
  - **bollettino postale**;
  - **carte di debito, di credito, prepagate** ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c.

Come evidenziato dall'Agenzia nel Provvedimento in esame, i suddetti mezzi di pagamento sono **idonei altresì a consentire la deducibilità del costo**.

Nel Comunicato stampa 4.4.2018 la stessa Agenzia specifica che sono *"valide tutte le forme di pagamento, ad esclusione del contante, sia per la detraibilità che per la deducibilità"*.

Nel Provvedimento in esame è inoltre precisato che:

- i suddetti mezzi di pagamento trovano applicazione **anche nei casi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione**.

In particolare ciò si riscontra, ad esempio, nel **contratto di netting** *"laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera"*.

- restano **validi i sistemi di carte** (ricaricabili o meno), nonché **di buoni**, che permettono *"al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica"* venga regolata con i suddetti strumenti di pagamento.

Lo studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Partes